

## Osservazioni TIM sul disegno di legge A.S. 2469 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”

### PREMESSA:

La scrivente TIM S.p.A. nel ringraziare per l’opportunità che le viene offerta di esprimere le proprie osservazioni in merito al disegno di legge in oggetto, vuole confermare quanto già rappresentato dall’associazione di categoria Asstel nel corso della recente audizione e focalizzare le proprie osservazioni sull’articolo 20 “*Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica*” della Sezione VI “*Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica*”.

### OSSERVAZIONI:

L’attuale articolo 20 “*Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica*” introduce l’obbligo di coordinamento per le opere di genio civile (eseguite direttamente o indirettamente) - ad oggi prevista come mera facoltà - tra gli operatori che intendano realizzare reti ottiche nelle stesse aree.

In particolare, il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila e sanziona in caso di inadempienza.

**L’obbligo di coordinamento appare in contrasto con l’obiettivo primario di sviluppare rapidamente le infrastrutture a banda ultralarga nel nostro Paese, basato su dinamiche concorrenziali e sulle capacità competitive di realizzazione di tali infrastrutture da parte dei diversi soggetti interessati.**

Si vuole evidenziare come ad oggi, la condivisione delle opere del genio civile sia una politica raccomandata e seguita dagli operatori del settore, a cui la normativa già riconosce la facoltà di procedere in modo coordinato alla realizzazione delle infrastrutture.

L’esercizio di tale facoltà è quindi oggi nella discrezionalità delle imprese che, naturalmente, hanno tutto l’interesse ad avvalersi del coordinamento quando ciò risulti un beneficio in termini di tempi e costi di realizzazione. Diversamente le imprese sono, libere di non esercitare questa facoltà nel caso in cui non fosse, per i più svariati motivi, conveniente.

Rileva qui sottolineare che la previsione vigente sul coordinamento origina dalla Direttiva 2014/61/UE, che prevede che: “*ogni operatore di rete abbia il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*” cui si è data fedele trasposizione nell’art. 5 del Decreto 33/2016.

### **TIM S.p.A.**

La trasformazione di tale facoltà in un obbligo non sarebbe in linea con l'obiettivo della Direttiva stessa, tuttora in vigore, di velocizzare e semplificare l'installazione delle reti a banda larga. Infatti, sul piano sostanziale, l'introduzione di un obbligo solleva molte perplessità sulle modalità operative di realizzazione del coordinamento tra operatori con conseguenti impatti negativi sui tempi di esecuzione dei lavori e del rilascio dei permessi che sarebbero sicuramente dilatati.

Infine, preme evidenziare che la facoltà di imporre in capo agli operatori un obbligo di coordinamento per la condivisione dei costi di posa delle infrastrutture, qualora ritenuta opportuna, dovrebbe essere prerogativa dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. La limitazione di fatto dell'autonomia dell'Agcom sarebbe in contrasto con le regole europee che richiedono che i regolatori nazionali esercitino in modo indipendente i poteri regolatori, in modo da assicurare che le misure adottate siano appropriate ai problemi di concorrenza.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, **si ritiene che sarebbe più efficace eliminare l'obbligo di coordinamento lasciando agli operatori la facoltà di coordinarsi** per il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione.